

(art. 28, c. 3). Lo scopo rivolto soltanto a una o più famiglie determinate esclude infatti la presenza di più enti che possano essere coordinati o unificati.

### 17. *L'estinzione*

Per i medesimi casi indicati per la trasformazione è alternativa l'estinzione della fondazione: quando lo scopo è stato raggiunto, o è divenuto impossibile (caso che ricorre quando l'ente ha perduto il proprio patrimonio o questo è divenuto insufficiente) e nei casi previsti nell'atto costitutivo e nello statuto (art. 27). A questi casi, espressamente menzionati dall'articolo 27, dedicato all'estinzione, si aggiungono: lo scopo divenuto di scarsa utilità, menzionato dall'articolo 28 che prevede la trasformazione quale alternativa all'estinzione; la nullità dell'atto costitutivo e la revoca del riconoscimento, individuati dalla giurisprudenza<sup>201</sup>.

L'estinzione è accertata dalla stessa autorità competente al riconoscimento – la prefettura o la regione – su istanza di qualunque interessato o d'ufficio (art. 6 d.p.r. n. 361/2000). La dottrina, invero precedente al d.p.r. n. 361/2000, riteneva trattarsi di provvedimento costitutivo, analogamente al provvedimento di riconoscimento<sup>202</sup>; l'uso del termine «accerta» nella norma del decreto citato potrebbe ora fare propendere per la natura dichiarativa del provvedimento. Quest'ultimo è comunicato agli amministratori, che in conseguenza non possono compiere nuove operazioni, pena l'assunzione di responsabilità personale e solidale (art. 29)<sup>203</sup>, e al presidente del Tribunale cui spetta la nomina del liquidatori (art. 11 disp. att. c. c.)<sup>204</sup> e, chiusa la procedura

<sup>201</sup> App. Roma, 28.10.1986; Trib. Padova, 21.4.1988.

<sup>202</sup> P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 809.

<sup>203</sup> Per «nuove operazioni» si intendono gli atti e le attività che esorbitano dagli obblighi e facoltà strettamente connessi con la finalità di liquidazione dell'ente; non vi rientrano quindi gli atti di ordinaria amministrazione (Cass., Sez. Un., n. 41/1959). L'ente non è vincolato agli atti compiuti in violazione di tale divieto, per i quali sussiste un difetto di legittimazione dell'ente (Cass., n. 3871/1968).

<sup>204</sup> Il provvedimento ha natura di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti (Cass., Sez. 1, 8.6.1999, n. 5632).